



REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA

DELLE ATTIVITA' DI

PARRUCCHIERE ED

ESTETISTA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla legge regionale 17 ottobre 1994 n. 74, dalla deliberazione del Consiglio Regionale 19 settembre 1995 n. 358 e dalle disposizioni del recente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. L'attività di parrucchiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi; taglio acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli, prestazioni semplici di pedicure e manicure, e, esercitata su persone di sesso maschile, rasatura della barba
4. L'attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività l'uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono regolate dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n.74 e dalle legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art.2 - Autorizzazione amministrativa

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato a specifica autorizzazione comunale, valida per l'intestatario della stessa e per i locali espressamente indicati, rilasciata con provvedimento del dirigente.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 3.

Art.3 - Distanze minime tra esercizi

1. I rapporti tra il numero di esercizi e popolazione sono quelli indicati nelle tabelle che formano parte integrante del presente regolamento
2. L'autorizzazione all'apertura di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza di mt. **100**

Art. 4 - Commissione consultiva

1. La commissione consultiva comunale prevista dalle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 e 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 attuativa della legge 4 gennaio 1990, n. 1 è così composta:

- **Dirigente o suo delegato** con funzioni di Presidente;
- n. 5 rappresentanti delle categorie artigianali designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, di cui n. 3 per l'attività di barbiere, parrucchiere e n. 2 per l'attività di estetista;
- n. 3 rappresentati nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- Rappresentante dell'Autorità Sanitaria competente per territorio;
- Comandante la Polizia Municipale o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel comune.

2. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal **Dirigente**.

3. La commissione è nominata dal **Consiglio Comunale/con determina del Dirigente** e resta in carica per la durata di 4 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. I suoi componenti possono essere sostituiti nel periodo di validità della commissione a seguito di dimissioni, decesso o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

La commissione consultiva comunale esprime pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti nella redazione e/o eventuali modifiche del regolamento comunale, sentite le organizzazioni di categoria;

5. **Il Dirigente** ha facoltà di richiedere alla commissione la formulazione di pareri sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e su ogni altro problema di rilievo riguardante la disciplina del comparto.

6. La commissione è convocata a mezzo lettera raccomandata dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Tutte le attività di rilascio e di emanazione di atti amministrativi riguardanti le attività oggetto del presente regolamento sono espletate d'ufficio in quan-

to costituiscono mera applicazione di norme di legge e regolamenti senza che si configuri alcuna attività discrezionale da parte dell'ufficio stesso.

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.5 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale e deve contenere:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza del richiedente;
- b) nel caso di impresa gestita in forma societaria la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscritta all'albo imprese artigiane;
- c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - 1. tipologia dell'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) a la documentazione relativa a:

1) requisiti professionali di cui alla legge 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di parrucchiere

2) requisiti professionali di cui alla legge 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore di azienda o quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443 della qualificazione dei soci come previsto dalle leggi 161/1963, 1142/1970 e 1/1990.

b) planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività;

c) dichiarazione di disponibilità dei locali;

d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo della società di fatto registrato all'Ufficio del Registro.

Art.6 - Istruttoria del procedimento

1. Nell'ambito dell'istruttoria amministrativa dei procedimenti autorizzatori il Responsabile del procedimento dispone d'ufficio l'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento, richiedendo alla Autorità Sanitaria competente per territorio il parere sanitario fornendo la documentazione presentata a tale scopo dell'interessato.

2. L'istruttoria del procedimento e l'adozione dell'atto finale, di rilascio o di diniego motivato dell'autorizzazione, devono essere completate e notificate all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda;

3. Copia della relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente sarà inviata per conoscenza ai componenti la Commissione di cui all'art.4 del presente regolamento;

4. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione l'interessato ha 120 giorni di tempo per completare la documentazione richiesta dall'amministrazione comunale, ai sensi del vigente regolamento e ritirare l'autorizzazione pena la decadenza.
5. Dal rilascio dell'autorizzazione viene data l'immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) commissione provinciale per l'Artigianato;
 - b) Camera di Commercio;
 - c) Ufficio tributi del Comune;
 - d) Autorità Sanitaria competente per territorio.

Art.7 - Attività Integrate

1. E' possibile l'esercizio congiunto di attività di parrucchiere e di estetista nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.
2. Il titolare dell'esercizio deve ottenere la relativa autorizzazione e la disponibilità dei locali che devono essere distinti, adiacenti, all'interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività, nonché rispettare gli altri requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Condizione preliminare per poter chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio misto è il possesso delle qualifiche professionali relative alle attività che si intendono esercitare nel locale come previsto dalla legge 161/1963, 1142/1970 e 1/1190 con particolare riferimento all'art. 9 e L.r. n. 74/94.

Art.8 - Vendita prodotti

Alle imprese artigiane esercenti le attività di cui all'art.1 del presente regolamento, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio in sede fissa.

Art.9 - Attivazione e chiusura dell'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. La sospensione dell'attività di un esercizio avviato qualora superi i 30 giorni deve essere motivata e notificata all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto e non può comunque superare il termine di un anno complessivo, prorogabile per gravi motivi.
3. Nei casi sopra detti di mancata attivazione dell'esercizio, ovvero di chiusura temporanea dell'iscrizione già avviato oltre i termini previsti, il Dirigente dispone la revoca dell'autorizzazione.

CAPO III - GESTIONE D'ESERCIZIO

Art.10 - Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi locali è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui all'art.5 del presente regolamento
3. In caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile, ecc.) si potrà procedere in deroga ai criteri per le distanze stabiliti dall'art. 3, previo consenso della Commissione di cui all'art.4 del presente regolamento.

Art.11 - Ampliamento

In caso di ampliamento dei locali, gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco, contenente, oltre agli estremi dell'autorizzazione in essere, i dati di cui all'art.5 e corredata dalla pianta planimetrica in scala 1:100 del nuovo assetto dell'esercizio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui all'art.5 del presente regolamento.

Art.12 - Cessazione dell'attività

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

Art.13 - Modificazione della titolarità dell'impresa

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia approvato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e nell'azienda sia inserito un operatore in possesso della qualificazione professionale.
2. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione Comunale.

Art.14 - Successione ereditaria

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

Art.15 - Ricorsi

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO IV - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art.16 - Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari necessari per lo svolgimento delle attività di parrucchiere ed estetista sono i seguenti: ...

A) REQUISITI IGIENICO SANITARI PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E PER DONNA.

ACCERTAMENTI SANITARI SUL PERSONALE ADDETTO.

La certificazione di idoneità sanitaria del personale viene rilasciata dalla ASL competente ed ha scadenza biennale,
Devono essere subito comunicate eventuali variazioni allo stato certificato.

ADEMPIMENTI DEL PERSONALE ADDETTO

Il personale deve indossare idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso.

REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI DI ATTIVITA'

A-1) ALTEZZE

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale. L' Autorità Sanitaria locale potrà derogare da tale limite fino a m. 2,70. Tale deroga è in funzione del numero di addetti e/o del volume d' aria disponibile nei locali di attività.

2) AREAZIONE NATURALE.

Qualora l' areazione principale sia garantita unicamente dalla porta d' ingresso, ed in ogni caso in tutte le situazioni in cui esiste un' areazione insufficiente, dovranno essere previsti accorgimenti tecnici atti a garantire un adeguato ricambio volume aria/ora in base alla cubatura dei locali.

La collocazione e la gestione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dovrà essere tale da evitare trasporto di polveri, diffusione di contaminanti e/o propagazione di rumore in aree limitrofe.

3) ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE ADEGUATA.

Deve essere adeguata secondo le caratteristiche del locale e delle attività che vengono svolte.

4) PAVIMENTI E PARETI.

I Pavimenti devono essere integri e lavabili, le pareti devono avere una balza lavabile di altezza non inferiore a metri 2,00.

5) LA SUPERFICIE DEI LOCALI DI ATTIVITÀ.

Deve essere adeguata al numero di posti di lavoro presenti, al personale operante ed alle attrezzature.

I locali di attività devono avere superficie non inferiore a mq 16, salvo espressa deroga da parte della Autorità Sanitaria Locale; in particolare per quanto riguarda gli esercizi esistenti e per quanto attiene al cambio di ragione sociale e/o subingresso; tale superficie dovrà comprendere:

- a) zona attesa;
- b) zona poltrona di almeno mq 2,5
- c) zona blocco lavaggio-testa di almeno mq 1 per posto lavaggio.

ATTREZZATURE

Le suppellettili, le attrezzature, e gli arredi devono essere in materiale lavabile e disinfettabile.

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono subire una adeguata pulizia a fine turno di lavoro.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

La biancheria deve essere adeguata alla mole di lavoro.

Gli impianti e le attrezzature devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza degli impianti idrico, elettrico e termico.

Lo strumentario in uso deve essere in numero adeguato alla mole di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata "pulizia" e conservazione in rapporto alla diversa tipologia e al diverso utilizzo.

In particolare per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è sufficiente seguire la seguente procedura:

- detersione con appositi detergenti e abbondante risciacquo;
- conservazione in contenitori adeguati.

Per la pulizia delle forbici e degli oggetti taglienti non monouso che non vengono a contatto diretto con la cute deve essere rispettata la seguente procedura:

- detersione con appositi detergenti e abbondante risciacquo;
- disinfezione con idonei mezzi chimici, garantendo il rispetto delle indicazioni d'uso;
- conservazione in adeguati contenitori.

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute deve essere garantito il rispetto della seguente procedura:

- detersione con appositi detergenti e abbondante risciacquo;
- sterilizzazione con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco o microforno a granuli di quarzo ecc.) garantendo il rispetto delle indicazioni di uso.

- conservazione con adeguati mezzi (ad es. Contenitori a raggi U.V.).

In caso di prestazione di manicure e pedicure estetico deve essere garantita la sterilizzazione con mezzi fisici della strumentazione.

Per la rasatura del viso e per tutte le attività che comportino l' utilizzo di rasoi con lame, devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere, da sostituire dopo ogni cliente.

PRODOTTI DI USO

I prodotti utilizzati devono corrispondere alle normative vigenti in materia.

B) REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI DI SERVIZIO

LOCALE O ZONA DI ATTESA.

Deve avere le stesse caratteristiche di areazione e illuminazione dei locali di attività,
purché distinta e di dimensioni adeguate.

RIPOSTIGLIO

Deve essere presente un ripostiglio per il deposito dei prodotti e delle attrezzature di pulizia o comunque una zona a ciò adibita.

SPOGLIATOIO ADDETTI

Deve essere previsto un locale spogliatoio ad uso degli addetti, attrezzato con armadietti idonei.

Tale locale o zona, se correttamente attrezzato e di adeguate dimensioni, può essere utilizzato anche come deposito dei prodotti in uso all'attività.

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Deve essere presente idonea cassetta contenente materiali di primo soccorso.
Deve essere presente almeno acqua ossigenata a 12 volumi o altro disinfettante liquido, non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti.
Non è consentito l' utilizzo di stick emostatici.

SERVIZI IGIENICI

Ogni esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico ogni 10 posti tecnici di lavoro (esclusi lavaggio testa)

I servizi igienici devono essere a norma del REC , provvisti di areazione naturale o forzata collegata all' accensioni della luce, dotati di lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e sapone del tipo a dispenser.

Le pareti devono essere lavabili almeno fino a m. 2 di altezza.

Il locale WC, qualora si apra direttamente sui locali di attività o sulla sala di attesa deve essere munito di antibagno.

Per gli esercizi di nuova realizzazione, la cui specificità di prestazioni prevede una lunga permanenza degli utenti, i servizi igienici devono garantire il rispetto della normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. Negli esercizi esistenti tali requisiti igienici vengono valutati caso per caso.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Deve essere garantito a mezzo di civico acquedotto.

Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia.

SCARICO IDRICO

Ad uso esclusivo dell'attività, dovrà essere prevista l'adozione di un pozzetto sgrassatore per i reflui saponosi, collegato alla seconda camera della fossa biologica. La tubazione di scarico dovrà essere munita di sifone con pescaggio ad oltre due terzi di profondità.

Il pozzetto dovrà avere un volume non inferiore a 60 Lt. corrispondente a due posti lavaggio testa; per ogni posto in più il volume sarà incrementato di 30 Lt. Per garantire un corretto deflusso delle acque di scarico, ogni lavello per il lavaggio della testa dovrà essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli.

La fossa biologica dovrà avere caratteristiche conformi a quanto previsto dal REC.

Tale disposizione sostituisce quanto previsto dai REC in merito all'accessibilità degli scarichi in fognatura.

RIFIUTI

I rifiuti derivanti dall'attività andranno riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale, gli oggetti taglienti monouso dovranno essere riposti in contenitori rigidi, il tutto conferito al Servizio di raccolta rifiuti.

C) - REQUISITI IGIENICO SANITARI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI ESTETISTA .

L'Attività di estetica, così come prevede la Legge 1/90, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne l'aspetto o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Rientrano nell'attività di estetica quelle di massaggio estetico del corpo, visagismo, trucco e depilazione, manicure e pedicure. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

C- 1 - ACCERTAMENTI SANITARI SUL PERSONALE ADDETTO.

La certificazione di idoneità sanitaria del personale viene rilasciata dalla ASL competente ed ha scadenza biennale, Devono essere comunicate tempestivamente eventuali variazioni allo stato certificato.

ADEMPIMENTI DEL PERSONALE

Il personale deve indossare idonei abiti da lavoro e attenersi ad una corretta igiene personale. Deve usare guanti a perdere in caso di:

- a) possibile contatto con il sangue;
- b) procedure di pulizia della strumentazione;
- c) quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni di varia natura.

C.2 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI DI ATTIVITA'

1) ALTEZZE

Le altezze dei locali devono essere conformi al Regolamento Edilizio Comunale.

L'Autorità Sanitaria locale può derogare da tale limite fino a m. 2,70. Tale deroga è in funzione del numero di addetti e/o del volume d'aria disponibile nei locali di attività.

2) AERAZIONE NATURALE.

Qualora l'aerazione principale sia garantita unicamente dalla porta d'ingresso, ed in ogni caso in tutte le situazioni in cui esiste un'aerazione insufficiente, devono essere previsti accorgimenti tecnici atti a garantire un adeguato ricambio volume aria/ora in base alla cubatura dei locali.

La collocazione e la gestione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, deve essere tale da evitare trasporto di polveri, diffusione di contaminanti e/o propagazione di rumore in aree limitrofe.

3) - ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE ADEGUATA.

Deve essere adeguata secondo le caratteristiche del locale e delle attività che vengono svolte.

4) PAVIMENTI E PARETI.

I pavimenti devono essere integri e lavabili, le pareti devono avere una balza lavabile di altezza non inferiore a metri 2,00.

5) LA SUPERFICIE DEI LOCALI DI ATTIVITÀ.

Deve essere adeguata al numero di posti di lavoro presenti, al personale operante ed alle attrezzature.

I locali o zone di attività devono avere almeno la seguente superficie, adeguata in funzione delle attività svolte:

- *MANICURE-VISO-PEDICURE*- zona di almeno 3 mq, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitore dei rifiuti con apertura a pedale.

- *MASSAGGI-DEPILAZIONE*- zona di almeno 4mq, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitore dei rifiuti con apertura a pedale.

- *SOLARIUM VISO* - zona di almeno 2,5 mq ed idonea schermatura di almeno 2m. di altezza e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione.

- *SOLARIUM CORPO* - locale di almeno 4 mq con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione su possibili controindicazioni.

- *SAUNA* - locale comprensivo di doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore d'aria in modo da garantire una rapida deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazioni su possibili controindicazioni.

- *IDROMASSAGGIO* - locale di almeno 5mq dotato di zona spogliatoio.

ATTREZZATURE

Le suppellettili, le attrezzature, e gli arredi devono essere in materiale lavabile e disinfettabile.

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro dovranno subire una adeguata pulizia a fine turno di lavoro.

L'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 1/90

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

La biancheria deve essere adeguata alla mole di lavoro.

Lenzuoli e asciugamani devono essere sostituiti ad ogni cambio di cliente.

Gli impianti e le attrezzature devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza degli impianti idrico, elettrico e termico.

Lo strumentario in uso deve essere in numero adeguato alla mole di lavoro. Aghi e lame devono essere monouso e da sostituire dopo ogni cambio di cliente.

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute dovrà essere garantito il rispetto della seguente procedura:

- detersione con appositi detergenti e abbondante risciacquo;
- sterilizzazione con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco o microforno a granuli di quarzo ecc.) garantendo il rispetto delle indicazioni di uso.
- conservazione con adeguati mezzi (ad es. Contenitori a raggi U.V.).

Il rispetto di tali procedure deve essere garantito dopo ogni trattamento eseguito.

PRODOTTI DI USO

I prodotti utilizzati devono corrispondere alle normative vigenti in materia.

Le cere utilizzate a scopo estetico, nonché lo spalmacera, non possono essere riutilizzate.

C.3 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI DI SERVIZIO

LOCALE O ZONA DI ATTESA

Deve avere le stesse caratteristiche di areazione e illuminazione dei locali di attività. A tale scopo è sufficiente anche una zona inserita nel locale di attività, purché distinta e separata e di dimensioni adeguate.

RIPOSTIGLIO

Deve essere presente un locale o zona per il deposito delle attrezzature e dei prodotti di pulizia.

SPOGLIATOIO ADDETTI

Deve essere previsto un locale o zona spogliatoio ad uso degli addetti, attrezzato con armadietti a doppia anta.

Tale locale o zona, se correttamente attrezzato e di adeguate dimensioni, può essere utilizzato anche come deposito per i prodotti in uso all'attività.

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Deve essere presente idonea cassetta contenente materiali di primo soccorso in caso di piccole ferite e abrasioni.

Deve essere presente almeno acqua ossigenata a 12 volumi o altro disinfettante liquido, non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti.
Non è consentito l' utilizzo di stick emostatici.

SERVIZI IGIENICI

I locali devono essere dotati di servizi igienici.

I servizi igienici devono essere a norma del REC , provvisti di areazione naturale o forzata collegata all' accensione della luce, dotati di lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e sapone del tipo a dispenser.

Le pareti devono essere lavabili almeno fino a m. 2 di altezza.

Il locale WC, qualora si apra direttamente sui locali di attività o sulla sala di attesa dovrà essere munito di antibagno.

Per gli esercizi di nuova realizzazione, la cui specificità di prestazioni prevede una lunga permanenza degli utenti, i servizi igienici dovranno garantire il rispetto della normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

Negli esercizi esistenti tali requisiti igienici vengono valutati caso per caso.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Deve essere garantito a mezzo di civico acquedotto.

Eventuali altre forme di approvvigionamento dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia.

SCARICO IDRICO

Gli scarichi derivanti dall' esercizio devono confluire in fossa biologica.

La fossa biologica dovrà avere caratteristiche conformi a quanto previsto dal REC.

RIFIUTI

I rifiuti derivanti dall' attività vanno riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale; gli oggetti taglienti devono essere riposti in contenitori rigidi. Il tutto conferito al Servizio di raccolta rifiuti.

Art.17 - Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, e comunque devono essere stabiliti ai sensi

della legge regionale 22 Luglio 1998 n. 38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città".

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozi.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti dell'orario.

Art.18 - Pubblicità

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:

- a) l'autorizzazione amministrativa all'esercizio;
- b) il tariffario delle prestazioni;
- c) avviso dell'orario giornaliero visibile dall'esterno;
- d) avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno.

CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art.19 - Controlli

Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art.20 - Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 1/90, sono punite con sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.21 - Attività abusive

1. Il Dirigente ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Dirigente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.22 - Conversione delle vecchie autorizzazioni

1. I titolari di impresa autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, devono presentare entro, diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetica dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. I titolari d'impresa autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere su richiesta presentata entro lo stesso termine di cui al comma precedente, purché in possesso dell'idoneità professionale, derogando dal requisito delle distanze minime previste dal presente regolamento. In tali casi l'autorizzazione viene rilasciata d'ufficio su semplice domanda da parte dell'interessato.

Art.23 - Norme transitorie

I titolari degli esercizi già esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, possono svolgere l'attività di parrucchiere per uomo e per donna e quindi adeguarsi alla normativa del presente regolamento comunale, nei tempi indicati. Eventuali deroghe alle norme igienico sanitarie sopra descritte, in particolare per quanto attiene al cambio di ragione sociale e/o subingresso, possono essere adottate su parere del responsabile dell'Autorità Sanitaria competente per territorio.

Art.24 - Abrogazione norme precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna, estetista e in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 292 del 8 luglio 1987.

COMUNE DI FIESOLE

(PROVINCIA DI FIRENZE)

ALLEGATO 1)

STIMA DEL FABBISOGNO DI PARRUCCHIERI

Sulla base del rapporto di 1 esercizio ogni 750 unita di popolazione del mercato reale

| zone | numero u- tenti | mercato teo- rico | evasio- ni | convergen- ze | mercato reale | licenze teori- che | esercizi esi- stenti | licenze disponi- bili |
|---------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Comune | 14.959 | 19.118 | 5.159 | 5.971 | 19.929 | 27 | 22,00 | 5 |
| TOTALE | 14.959 | 19.118 | 5.159 | 5.971 | 19.929 | 27 | 22,00 | 5 |

COMUNE DI FIESOLE

(PROVINCIA DI FIRENZE)

ALLEGATO 2)

STIMA DEL FABBISOGNO DI ESTETISTE

Sulla base del rapporto di 1 esercizio ogni 4.000 unità di popolazione del mercato reale

| | zone | numero u- tenti | mercato teo- rico | evasioni | convergen- ze | mercato rea- le | licenze teori- che | esercizi esi- stenti | licenze di- sponibili |
|---|---------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Comune | 14.959 | 19.118 | 5.159 | 5.971 | 19.929 | 5 | 3,00 | 2 |
| | TOTALE | 14.959 | 19.118 | 5.159 | 5.971 | 19.929 | 5 | 3,00 | 2 |